



PARTE SPECIALE “P”
ART 25 SEXIESDECIES D.LGS. 231/01
“CONTRABBANDO”

ART 25 SEXIESDECIES - REATI PRESUPPOSTO	
D.P.R. 23 GENNAIO 1973 N. 43	Reati di contrabbando previsti dal “ <i>Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale</i> ”

P.1. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75 - che ha dato attuazione alla Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) - *relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale*, - è stato inserito nel catalogo dei reati-presupposto del D.lgs. 231/01 il nuovo articolo 25 *sexiesdecies*, rubricato “*Contrabbando*”.

La normativa doganale è contenuta nel **D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43** (“*Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale*” – abbr. ‘T.U.L.D.’); Il Titolo VII, Capo I, di tale D.P.R. prevedeva e puniva specifiche condotte delittuose di contrabbando; il Capo II, prevede e punisce ipotesi contravvenzionali e illeciti amministrativi.

Con il **Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8**, tutte le fattispecie di reato punite con la sola sanzione pecuniaria della multa (tra cui vari delitti di ‘contrabbando semplice’ del sopra citato ‘Capo I’) o dell’ammenda (tra cui le contravvenzioni di cui al sopra citato ‘Capo II’) sono state depenalizzate (trasformandosi in illeciti amministrativi).

Non erano, invece, stati interessati dalla depenalizzazione i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis*), di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*) ed il contrabbando aggravato di cui all’art. 295 in quanto puniti, oltre che con pena pecuniaria, anche con la pena della reclusione.

In sede di recepimento della Direttiva P.I.F., il Governo ha inteso ripensare alla sopra menzionata depenalizzazione del 2016.

Il Decreto Legislativo 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020), ha infatti **inserito nell’articolo 1, comma 4, del sopra citato Decreto Legislativo 8/2016, tra i reati esclusi dalla depenalizzazione** (di cui all’articolo 1, comma 1, D.lgs. 8/2016), anche i “***reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila***”. In tal caso non si applica, appunto, la disposizione del comma 1, art 1, D.lgs. 8/2016, vale a dire la trasformazione in illeciti amministrativi.

Il nuovo articolo 25-*sexiesdecies* consente quindi di imputare all’ente i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973.

P.2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

E’ opportuno un breve inquadramento in materia di diritto doganale, regolato dal **D.P.R. n. 43 del 1973**.

➤ L’oggetto di tutela del Testo Unico Doganale è rappresentato dal corretto assolvimento dei **dazi doganali**, ossia “*delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l’impone*”.

I dazi doganali si configurano quali imposte che gravano sui consumi e vengono, in genere, riscossi alla Dogana (Organismo Pubblico incaricato di esercitare il controllo sulle merci). Tali imposte rappresentano, quindi, una risorsa propria dell’Unione Europea e confluiscono – quasi interamente – nel bilancio unitario.



➤ I **diritti doganali** corrispondono, invece, a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali.

Ai sensi dell'articolo 34 del sopra citato Testo Unico, si considerano "*diritti di confine*":

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione già previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di attuazione;
- per quanto concerne le merci in importazione → i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

N.B. Per le merci soggette a diritti di confine, l'art. 36 del citato T.U. sancisce che "*il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso*".

P.3. IL NUOVO ARTICOLO 25 SEXIESDECIES D.LGS. 231/01

Il Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, come sopra anticipato, ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto del D.lgs. 231/01 il nuovo **articolo 25 sexiesdecies**, rubricato "*Contrabbando*", che così recita:

“... 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) ...» .

Tale articolo modula la sanzione pecuniaria a seconda che il reato ecceda o meno il limite di 100.000 euro, oltre il quale la lesione degli interessi finanziari dell’Unione Europea deve ritenersi considerevole.

In ogni caso è sempre prevista l’applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicare beni e servizi.

P.4. LE FATTISPECIE DI CONTRABBANDO (D.P.R. 43/73)

Nel Testo Unico Doganale, agli artt. 36 e seguenti, si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come "*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*". Ai sensi del predetto articolo si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'articolo 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette.

- **Condotta:** Il contrabbando, ai sensi dell’art 292 T.U.D. è commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre, vista la disposizione di cui all’art. 293 T.U.D.) merci estere al sistema di controllo istituito per l’accertamento e la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, (come sopra definiti, all’art. 34 T.U.D.) nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

E’ quindi rilevante la condotta del soggetto che sottrae le merci importate al pagamento dei diritti di confine o importa/esporta merci in violazione delle norme che limitano il commercio di determinati beni.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (*Sezioni Unite, n. 119 del 29 ottobre 2007*) l’elemento materiale del reato di contrabbando si identifica nella sottrazione delle merci ai diritti di confine accompagnata dall’evasione o dall’elusione dei relativi controlli.



- **Dolo:** Il dolo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto in questione è quello generico (salvo alcuni casi particolari); è quindi sufficiente la mera conoscenza dell'illiceità della condotta, non essendo richiesta anche la "specificità" dell'elemento soggettivo.

- La giurisprudenza è costante nel riconoscere la sussistenza del delitto di evasione I.V.A. in importazione (o dell'omologa violazione amministrativa) in tutti i casi in cui dal fatto sia derivato il mancato pagamento di detto tributo. Secondo la Corte di Cassazione l'introduzione clandestina di merce (non soggetta a dazio doganale) dalla Svizzera nel territorio dello Stato senza il pagamento dell'IVA non configura il delitto di contrabbando previsto e punito dall'art. 292 T.U.L.D.- che fa riferimento al pagamento dei diritti di confine (dazio) - bensì il reato di evasione dell'IVA all'importazione previsto dall'art. 70 del D.P.R. 633/1972 (vd. *Cass, sez. III, sent. n. 66/6741 del 22.02.2006*).

➤ Nello specifico il contrabbando viene trattato nel **Titolo VII, Capo I, D.P.R. 43/1973 ("Violazioni doganali - Contrabbando")**, agli articoli da 282 a 301.

Art. 282. - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali):

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283. (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine):

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284. (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci):

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254



per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285. (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea):

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo e' prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286. (Contrabbando nelle zone extra-doganali):

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287. (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali):

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288. (Contrabbando nei depositi doganali):

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289. (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione):

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290. (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti):

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291. (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea):

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.



2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore ad euro 516.

Art. 291-ter. (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

N.B. L'art. 10 L. 146/2006 già prevedeva la responsabilità dell'ente per il delitto transnazionale di cui all'art. 291-quater del Testo Unico Doganale nell'ipotesi di contestazione della fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

A seguito dell'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001 si desume che lo stesso reato potrà essere imputato all'ente a prescindere dalla sua connotazione internazionale, tuttavia con una cornice sanzionatoria meno gravosa.



Art. 292. (Altri casi di contrabbando):

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

* * *

L'art. 293 del T.U prevede un'equiparazione tra delitto tentato e quello consumato; per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare (art 294 T.U.L.D.).

* * *

N.B. **L'ipotesi aggravata, prevista dall'art. 295 del TUD**, secondo l'espresso dettato dell'art. 1 co. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, assurge a fattispecie autonoma di reato.

Tale previsione espressa risponde, secondo dottrina, alla necessità di eliminare ogni incertezza sulla sorte delle fattispecie aggravate che, in assenza di una precisa formulazione, potevano ritenersi caducate per effetto della depenalizzazione dell'illecito di base.

L'art. 295 TU Doganale così recita: “...*Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*

Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Tra i casi di contrabbando aggravato si ricorda, a titolo esemplificativo non esaustivo, il contrabbando connesso con la falsificazione dei certificati d'origine e/o con la compilazione della dichiarazione doganale con informazioni false (fattispecie che configura un delitto contro la fede pubblica).

P.5. RAPPORTI CON LO SPEDIZIONIERE DOGANALE

Si ricorda che lo spedizioniere doganale è una figura professionale specializzata che svolge la funzione di rappresentare il proprietario della merce nell'ambito dello svolgimento delle operazioni doganali.

Lo spedizioniere doganale è colui che, in nome e per conto del proprietario delle merci, svolge le formalità doganali nello scambio internazionale delle stesse.

Tale figura è quindi di assoluta importanza, trattandosi di colui che supporta l'esportatore/importatore di merci nell'espletamento delle formalità doganali (ad es. richiesta dei documenti specifici e autorizzazioni necessarie a garantire un regolare scambio internazionale di merci). In particolare, tra gli obblighi si segnala che esso è obbligato in solido con il proprietario in caso di rappresentanza indiretta e che deve fornire in ogni momento la prova della legittimità del proprio mandato.



Qualifiche professionali e compiti dello spedizioniere doganale

A partire dal 1960 gli spedizionieri doganali sono inseriti in un apposito Albo, per la cui iscrizione è necessario superare un concorso pubblico le cui regole sono disciplinate dal D.P.R. 43/73.

Il T.U.L.D. al **Capo II**, rubricato “*La rappresentanza dei proprietari delle merci*”, dedica due specifiche sezioni alla figura dello Spedizioniere Doganale:

SEZIONE I: “SPEDIZIONIERI DOGANALI ED ALTRI RAPPRESENTANTI”

- **Art. 40: Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale**

“... 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43.

3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione e' validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali...”.

- **Art. 42: Coadiutori dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo**

“... Lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo professionale può farsi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in detto albo...”.

- **Art. 43: Altri rappresentanti dei proprietari delle merci**

“... La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purché si tratti di un dipendente del proprietario della merce.

Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministero delle finanze. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle Amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali.

I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilità del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono...”.

- **Art. 44: Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo**

“... Gli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali.

Gli iscritti nell'elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti...”.

- **Art. 46: Registro del personale ausiliario**

“... Presso ciascun Ufficio delle dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale. Copia dell'elenco è trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni...”.

SEZIONE II: PROCEDURA PER LA NOMINA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

Di questa sezione si richiamano solo gli articoli principali, rinviando per il resto al TULD.

- **Art. 47: Conferimento della nomina a spedizioniere doganale**

“... 1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata. 2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli



spedizionieri doganali. 3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale... ”.

• **Art. 48: Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale**

“... La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

b) abbiano raggiunta la maggiore eta';

c) risultino di buona condotta;

d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;

e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50.

La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione... ”.

Dato che la società si avvale anche di spedizionieri doganali in Germania, per completezza si rinvia anche al **REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013** che istituisce il “**Codice Doganale dell'Unione**”.

Si riportano, in particolare, alcuni articoli relativi alla c.d. “rappresentanza doganale”:

• **Articolo 18 – “Rappresentante doganale”:**

“... 1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale. Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

2. Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.

3. Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui **all'articolo 39, lettere da a) a d)**, è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

4. Gli Stati membri possono applicare le condizioni stabilite ai sensi del paragrafo 3, prima frase, a rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione...”.

Articolo 19 – “Potere di rappresentanza”:

“... 1. Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta. Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.

2. Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata. In casi specifici le autorità doganali non richiedono di fornire tali prove.

3. Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prove del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali...”.

• **Articolo 39 – “Concessione dello status”:**

“... I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;

b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;



c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

e) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), l'esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali...".

P.5. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO

I reati previsti dall'art 25 *sexiesdecies* D.lgs. 231/01 presuppongono l'instaurazione di rapporti con le Dogane e possono interessare le aree aziendali che gestiscono gli aspetti relativi alle operazioni doganali ed, in particolare, i rapporti con gli spedizionieri doganali.

6. PROCESSI A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI (C.D. "PROCESSI SENSIBILI")

Di seguito si elencano i processi ed i sotto-processi aziendali ritenuti, a seguito dell'analisi dei rischi, a maggior rischio di commissione dei reati societari di cui all'art 25 *sexiesdecies* D.lgs. n. 231/01:

PROCESSO 3 - LOGISTICA (in relazione al sotto-processo 3f – "Sdoganamento merci e rapporti con Spedizionieri Doganali").

P.7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETA'

Per prevenire la commissione dei reati presupposto in oggetto si rinvia alle esplicite previsioni contenute nella presente Parte Speciale ed ai principi di comportamento contenuti nelle procedure aziendali e nei Protocolli di controllo allegati al MOG.

In generale, si prevede quanto segue:

- Rispettare il principi generali di comportamento contenuti nel **Codice Etico** adottato dalla società;
- Rispettare la normativa di cui al **D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43** ("**Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale**");
- Rispettare la normativa comunitaria in materia doganale (**REG. UE N. 952/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 istitutivo del "Codice Doganale dell'Unione).
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne (vd. "**Procedura Gestione Rapporti Doganali**");
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Doganali;
- Garantire un **sistema di controllo interno e di tracciabilità** di tutte le operazioni doganali e dei rapporti intrattenuti con gli spedizionieri doganali;
- Comunicare e **formare il personale** sugli specifici reati in materia di contrabbando di cui all'art 25 *sexiesdecies* D.lgs. 231/01;
- **Verificare l'affidabilità e le qualifiche professionali degli spedizionieri** con cui la società lavora, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle normative vigenti sopra richiamate;
- Inserire nei contratti con i terzi collaboratori/mandatari specifiche "**clausole 231**";
- Verificare e garantire la correttezza e **veridicità di quanto dichiarato nella bolletta doganale definitiva.**



*PARTE SPECIALE P – CONTRABBANDO
(ART 25 SEXIESDECIES D.LGS 231/01)*

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei soggetti apicali di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL nonché dei dipendenti e consulenti/collaboratori esterni, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- Porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato ricomprese tra quelle sopra considerate (previste dall'art 25 *sexiesdecies* del D.lgs. 231/01);
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

P.8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (Amministratori, dipendenti, consulenti) un **obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nelle procedure aziendali, nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno avvenire attraverso comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica dell'ODV.

Dovranno essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti informazioni:

- Situazioni particolarmente rilevanti, relativamente ad eventuali visite ispettive, controlli o contestazioni da parte delle Autorità Doganali;
- Ogni irregolarità riscontrata nei rapporti con gli spedizionieri doganali;
- Ogni eventuale inottemperanza ai principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni nell'ambito della gestione dei processi a rischio;
- Ogni deroga, violazione o sospetto di violazione delle regole comportamentali disciplinate dal Modello 231, dalla presente Parte speciale, dal Codice Etico e dalle norme di legge richiamate dal Decreto nonché dalle procedure in generale;

Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali in questione ed alle normali attività aziendali il D.lgs. n. 231/01 prevede flussi informativi periodici verso l'OdV a carico di tutti i Destinatari del Modello, con la cadenza stabilita dall'Organismo di Vigilanza.